

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



26 NOV. 2021

37035.21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 26917/2017

- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Presidente - Cron. 31035
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere - Ud. 09/03/2021
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - CC
- Dott. GIUSEPPINA LEO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26917-2017 proposto da:

(omissis) domiciliato in ROMA, PIAZZA
 CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
 (omissis)

- ricorrente -

contro

(omissis) , in persona del
 legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in (omissis) , presso lo
 studio dell'avvocato (omissis) , rappresentata e
 difesa dagli avvocati (omissis)

(omissis)

2021
1022

leg

leg

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1933/2017 della CORTE
D'APPELLO di BARI, depositata il 03/08/2017 R.G.N.
385/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott.
FEDERICO BALESTRIERI.



RILEVATO CHE

Con ricorso al Tribunale di Foggia, il sig. (omissis) chiedeva, nei confronti della (omissis) "accertarsi e dichiararsi che in suo danno è stato commesso il delitto di lesioni personali colpose con violazione dell'art. 2087 c.c.; per l'effetto, condannarsi la convenuta società al pagamento delle seguenti somme: 'Euro 105.115 per danno biologico permanente; - Euro 50.000 per danni morali; - Euro 116.548,78 per danno patrimoniale permanente; o al pagamento di quelle altre somme maggiori o minori di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria".

Il ricorrente esponeva di essere un lavoratore marittimo iscritto nelle matricole della (omissis) e di aver svolto mansioni di ufficiale di coperta sulle navi cisterna armate della resistente fra il 1999 ed il 2009 nonché su altre navi mercantili dal 1976 in poi con contratto a tempo indeterminato.

Deduceva di aver contratto una *forma grava di ipoacusia neurosensoriale protesizzata* a causa dell'omissione, da parte della datrice di lavoro, dell'adozione di misure precauzionali volte a scongiurare i rischi per la salute dei dipendenti.

A sostegno della sua domanda il ricorrente riportava le valutazioni del proprio consulente medico, a parere del quale lo svolgimento di lavoro a bordo di navi avrebbe comportato, di per sé, la permanenza in ambiente lavorativo caratterizzato da *rumorosità potenzialmente otolesiva, per un periodo di oltre venti anni*, durante il quale sarebbe stato "esposto alla noxa patogena"; pertanto, tale dato avrebbe dovuto considerarsi "certamente congruo per determinare quelle alterazioni a carico della componente neurosensoriale dell'apparato uditivo".

Resisteva la società.

Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non soddisfatto l'onere di allegazione spettante al ricorrente (specificazione dell'inadempimento datoriale e misure precauzionali non adottate).

Con sentenza depositata il 3.8.17, la Corte d'appello di Bari confermava la pronuncia impugnata.



Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il ^(omissis), affidato ad unico motivo, cui resiste la società con controricorso, poi illustrato con memoria.

CONSIDERATO CHE

Il ricorrente, sostanzialmente, denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art.2087 c.c., lamentando che la sentenza impugnata aveva respinto la sua domanda solo per non aver indicato quali fossero le misure protettive che avrebbero potuto evitare il danno.

Il ricorso è infondato.

Giova infatti rimarcare che questa Corte (cfr, ex aliis, Cass. n. 8855 del 11/04/2013) ha più volte ritenuto in subiecta materia che sul lavoratore grava l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed *anche le regole di condotta che assume essere state violate*, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede *o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*

Parimenti Cass. n.340\15^{la precedente} che il motivo con cui il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2087 cod. civ. e art. 32 Cost. evocando "obblighi" gravanti sul datore di lavoro ed una sua colpa per un "fatto-reato" e di "tutte le cautele" idonee ad evitare il rischio lavorativo deve ritenersi infondato poiché il prestatore di lavoro, che chieda al datore il risarcimento del danno alla salute per mancata adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., ha l'onere di indicare le dette misure, stante che altrimenti si affermerebbe un principio di responsabilità oggettiva, contrastante con gli artt. 1218 e 2043 cod. civ., secondo cui basterebbe l'evento dannoso a provare il mancato uso dei detti mezzi (Cass. 17 maggio 2013 n. 12089);

Sostanzialmente nello stesso senso Cass. ord. n. 26495\18 secondo cui incombe sul lavoratore, che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, *l'onere di provare,*



oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra.

Nella specie il ^(omissis) si è limitato ad affermare che egli, peraltro ufficiale di coperta, subì, a causa di non meglio precisate condizioni lavorative, una grave ipoacusia da rumore, di cui chiedeva i danni, senza alcuna altra allegazione e precisazione.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 9 marzo 2021

Il Presidente

(dr.Paolo Negri della Torre)

Paolo Negri della Torre

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. Enrico Secchi

Enrico Secchi

Depositato in Cancelleria

26 NOV. 2021



oggi,

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. Enrico Secchi

Enrico Secchi